

# STUDIO ANDRETTA & PARTNERS

## MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*L.231 Responsabilità Amm.va Imprese*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

### Organi dell'associazione non profit

L'associazione è dotata, in genere, dei seguenti organi sociali:

- assemblea dei soci (obbligatorio);
- consiglio direttivo (obbligatorio);
- presidente (obbligatorio);
- collegio sindacale (facoltativo).

Lo statuto o un regolamento interno possono prevedere la presenza di **altri** organi, anche temporanei,, stabilendone le modalità di costituzione ed i poteri, soprattutto in relazione alla capacità di spendere il nome dell'associazione presso i terzi e di contrarre obbligazioni.

Ad esempio: collegio dei probiviri per dirimere le controversie tra i soci, comitati scientifici per iniziative di studio o per pubblicazioni, comitati per la gestione del bar, comitati per le raccolte fondi, ecc..

### L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci si deve riunire almeno **una** volta all'anno per **l'approvazione del bilancio d'esercizio**, entro il termine previsto dallo statuto, in genere non oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' competente anche per **il rinnovo delle cariche sociali** e, in genere, è l'organo sovrano del sodalizio.

Si ricorda che, per motivi fiscali (v.s. clausole antielusive), i soci hanno **tutti** gli **stessi** diritti, in quanto non sono più ammesse le discriminazioni usate in passato per istituire categorie di soci con minori diritti o addirittura soci temporanei.

I soci temporanei erano stati "inventati" per usufruire del regime di irrilevanza fiscale per le attività di servizi a pagamento verso i soci (v. oltre) o per evitare l'acquisto sul mercato di costose licenze di esercizio. In genere si trattava di finte associazioni che gestivano ristoranti o sale da ballo, per cui all'ingresso del locale si diventava soci e all'uscita si era automaticamente decaduti da tale qualità. Per questo oggi gli statuti devono vietare espressamente questo sistema "a tempo", prevedendo la permanenza dei soci nelle associazioni almeno per il corrente **anno sociale**.

Per entrare nell'associazione il singolo aspirante deve formulare un'apposita **richiesta** che, in genere, deve essere accettata dal Consiglio Direttivo. In sostanza nell'associazione si entra per **consenso reciproco e non di diritto** (c.d. contratto multilaterale aperto).

L'adesione è valida per l'intero anno sociale e, in genere, si intende prorogata se non vengono comunicate le dimissioni. Se lo statuto lo prevede i soci possono essere dichiarati decaduti se non pagano le quote di adesione annuali entro il termine fissato dall'organo sociale competente (in genere il Consiglio Direttivo).

Si ricorda che non è strettamente necessario prevedere il pagamento di una "tessera" annuale: essa tuttavia è utile proprio per "ripulire" il Libro Soci tramite la procedura della "decadenza".

L'assemblea ordinaria, in genere, è competente anche per la delibera di **esclusione dei soci** che hanno creato gravi problemi al sodalizio.

# STUDIO ANDRETTA & PARTNERS

## MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*L.231 Responsabilità Ammi.va Imprese*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

L'assemblea ordinaria dei soci come già detto è, in genere e salvo contraria previsione dello statuto, l'organo preposto all'approvazione dei regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria è competente, in genere, per le **modificazioni dello statuto** e per deliberare **lo scioglimento dell'associazione**.

Per le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere previste **maggioranze diverse**, sia per la legale costituzione (c.d. "quorum costitutivo") che per l'approvazione delle deliberazioni (c.d. "quorum deliberativo"). In particolare per la delibera dell'assemblea straordinaria relativa allo scioglimento e alla destinazione del patrimonio residuo l'art. 21, 3<sup>a</sup> comma, del C.C. richiede obbligatoriamente il consenso di almeno i tre quarti dei soci.

Per le associazioni più grandi, con soci dispersi su un territorio molto vasto, lo statuto può prevedere che l'assemblea si tenga in più luoghi tramite sistemi di videoconferenza. In questo caso si applicheranno, per analogia, le regole previste per le s.p.a. (art. 2370 C.C.). Si ricorda che il fisco, con atteggiamento eccessivamente restrittivo, non ritiene applicabile alle associazioni che vogliono usufruire del regime delle attività "decommercializzate" il sistema del voto per corrispondenza.

### Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo che ha il compito di **gestire** l'associazione, prendendo tutte le decisioni che per statuto non siano riservate all'assemblea dei soci. Il Consiglio si riunirà con adeguata frequenza per deliberare le attività da svolgere, le spese da affrontare, le quote sociali da applicare, ecc..

Il Consiglio è composto da **soci**, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e poi eletti dall'assemblea ordinaria dei soci. Lo statuto deve prevedere la **durata del mandato** e se i singoli consiglieri possono essere **rieletti** senza vincoli. Essi possono dare le dimissioni in ogni momento.

Nel caso mancassero **più della metà** dei consiglieri si ritiene che debba essere convocata un'assemblea ordinaria dei soci per la nomina di un nuovo (intero) Consiglio. Nell'altro caso il Consiglio coopterà dei nuovi membri, in genere scegliendo i primi dei non eletti, salvo contraria disposizione dello statuto. In alcuni tipi di associazioni, per legge o per statuto, alcuni consiglieri sono nominati da enti esterni (es. Vescovo o ente pubblico di tutela); talune leggi di settore vietano (es. per le a.d.v.) o limitano questa prassi (es. per le a.p.s.).

E' ammesso che le associazioni possano essere amministrate anche da una sola persona (amministratore unico).

Gli amministratori hanno una **responsabilità interna ed esterna**.

Sotto il primo profilo sono "**responsabili verso l'ente** secondo le norme del mandato" (art. 18 C.C.), per cui devono operare con "la diligenza del buon padre di famiglia" (art. 1710 C.C.). Per le a.d.v., ove le cariche sono ricoperte a titolo gratuito per legge, vale l'attenuante che "la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore" (art. 1710 C.C.). In ogni caso resta **immune** da responsabilità l'amministratore assente o dissenziente: "è però esente da responsabilità quello

# STUDIO ANDRETTA & PARTNERS

## MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*L.231 Responsabilità Ammi.va Imprese*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare del proprio dissenso" (art. 18 C.C.).

Questa responsabilità verso l'associazione può comportare la richiesta di **risarcimento del danno** patito: "le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori" (art. 22 C.C.). L'azione si prescrive dopo 5 anni.

Si possono porre vari casi sia semplici che complessi: si pensi al caso di beni patrimoniali dell'a.d.v. (ambulanze o immobili) che vadano distrutti per un incendio o che siano rubati e che non siano stati adeguatamente coperti da idonea assicurazione, oppure al caso di danni patiti da stabili condotti in comodato o locazione e non coperti da adeguata assicurazione (c.d. rischio locativo), dalla perdita di agevolazioni fiscali per la cancellazione dal registro del volontariato nonostante le diffide emesse dai competenti uffici, dalle sanzioni amministrative per il mancato rispetto di adempimenti vari (es. fiscali, previdenziali, ecc.).

Per le associazioni non riconosciute (che sono la stragrande maggioranza), oltre a questa responsabilità interna, si aggiunge **la responsabilità esterna** per i debiti sociali. L'art. 38 del C.C. prevede che per le "obbligazioni assunte dalle persone che **rappresentano** l'associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche **personalmente e solidalmente le persone che hanno agito** in nome e per conto dell'associazione". In sostanza chi contrae con i terzi diventa un fideiussore "ex lege". La giurisprudenza ha esteso questa responsabilità non solo a chi ha materialmente stipulato un contratto (generalmente il Presidente), ma anche ai membri del Consiglio Direttivo che hanno **approvato** la relativa delibera.

Per le sole a.p.s. iscritte nei relativi registri, l'art. 6 della L. 383/2000 prevede che questa responsabilità personale non sia diretta, ma **sussidiaria**, cioè previa escussione del patrimonio sociale.

Le associazioni possono ridurre o azzerare questo tipo di responsabilità se adottano "modelli di gestione" adatti a prevenire la commissione dei reati sopra detti (v. art. 6). Si tratta, in sostanza, di un manuale che deve prevedere procedure di elaborazione e controllo di quelle decisioni che possono potenzialmente dare luogo a reati. Esso inoltre deve prevedere la costituzione di un organismo di vigilanza che effettivamente verifichi l'applicazione del modello di gestione. La questione è complessa e rileva soprattutto per le grandi associazioni.

Questa legge può rivelarsi insidiosa per le a.d.v. che, in genere, stipulano numerose convenzioni con gli enti locali assumendo impegni precisi a fronte dell'erogazione di contributi. Non rispettando le convenzioni potrebbero, anche non volendo, incappare in qualche ipotesi di reato con le conseguenti sanzioni amministrative.

Le associazioni più grandi possono prevedere nello statuto che il Consiglio Direttivo, composto da numerosi membri, deleghi parte delle proprie competenze ad un più ristretto **Comitato Esecutivo**. In questo caso si applicheranno, per analogia, le regole previste per le s.p.a. (art. 2381 C.C.). Come per le assemblee dei

# STUDIO ANDRETTA & PARTNERS

## MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*L.231 Responsabilità Ammi.va Imprese*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

soci, lo statuto potrebbe prevedere che anche il Consiglio Direttivo possa tenere le riunioni in più luoghi collegati in videoconferenza, rinviando alle regole previste per le s.p.a..

### Il Presidente

Il Presidente può essere eletto direttamente dall'assemblea dei soci, separatamente rispetto al Consiglio Direttivo, oppure può essere scelto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, secondo le previsioni dello statuto.

Il Presidente è il **legale rappresentante** dell'associazione e ne coordina l'attività. In tale veste firmerà contratti e convenzioni e assumerà gli impegni a nome del sodalizio. Si ricorda che, come visto sopra, il Presidente, in prima battuta, assieme ai membri del Consiglio Direttivo, è il garante ex lege di tutti i debiti dell'associazione non riconosciuta (con la moderazione prevista per le a.p.s.).

Un particolare tipo di responsabilità del Presidente è quella prevista dal D.LGS. 18/12/1997 n. 472 per le **sanzioni tributarie**. Per le associazioni **non riconosciute** vige il criterio della **personalizzazione** della sanzione tributaria, riferita al **soggetto** che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Se la violazione è commessa **senza dolo o colpa grave** la sanzione addebitabile al Presidente non potrà superare l'importo massimo di  $\square$  51.645,69=. In sostanza il fisco può richiedere il pagamento della sanzione al Presidente e **anche** all'associazione, con diritto di questa di **rivalersi sul Presidente**. Nello stesso caso (assenza di dolo o di colpa grave) **l'assemblea dei soci** con apposita **delibera** può **liberare** il Presidente da tale responsabilità nei propri confronti, assumendosi **l'intero** onere della sanzione.

Il testo da inserire nella delibera è il seguente: "L'assemblea, con riferimento all'art. 11, 6<sup>a</sup> comma, del D. Lgs. 472/1997, delibera che l'associazione si assuma nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse da rappresentanti dell'associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave."

Si ricorda anche la responsabilità dell'associazione per le sanzioni amministrative che derivano dai **reati** commessi dai propri rappresentanti in base al D. Lgs. 8/6/2001 n. 231. Si tratta di una responsabilità che, pur derivando dai reati commessi da specifiche persone, risalta **autonomamente** ai fini sanzionatori. Si deve trattare di reati particolarmente "pesanti" (v. artt. 24, 25, 25bis, 25ter del decreto) quali la truffa e frode ai danni della pubblica amministrazione, l'indebita percezione di contributi, la corruzione e concussione, la falsità in monete e carte di credito, taluni reati tipici delle società di capitali.

I reati devono essere commessi:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente (v. art. 5), anche in via di mero fatto senza nomine ufficiali;
- b) nell'interesse dell'associazione (in caso di reati commessi per interesse esclusivo della persona o di terzi l'associazione non ne risponde).

Le sanzioni (v. art. 9) possono consistere in una o più delle seguenti ipotesi:

Via F.lli Ceci 61 – Centro Direzionale – 06055 Marsciano (PG) Tel. 0758749798 Fax 0758744154

E-mail: [m.andretta@pec.it](mailto:m.andretta@pec.it) – [m.andretta@fastwebnet.it](mailto:m.andretta@fastwebnet.it)

P.Iva 01908550542 – Cod. Fisc. NDR MRN 62B17 A669L

Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia - n. 510A

Iscrizione Registro Revisori Contabili n. 99241

# STUDIO ANDRETTA & PARTNERS

## MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*L.231 Responsabilità Ammi.va Imprese*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

- a) sanzione pecuniaria (determinata dal giudice)
- b) sanzione interdittiva (es. revoca di autorizzazioni, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, esclusione da eventuali contributi, ecc.)
- c) confisca (del bene o della somma conseguita in seguito al reato)
- d) pubblicazione della sentenza

### Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è un organo di **controllo**, la cui composizione, durata e compiti devono essere stabiliti dallo statuto.

A somiglianza di quanto avviene nelle società commerciali questo organo deve, in linea di massima:

- controllare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- controllare il movimento del denaro (cassa e c/c);
- vigilare sul mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale;
- controllare che il Consiglio Direttivo operi nel rispetto della legge e dello statuto.

Si segnala che i sindaci revisori sono responsabili verso i **soci** al pari degli amministratori per gli eventuali danni patiti dall'ente per loro incuria.

I sindaci revisori, a differenza degli amministratori, possono essere scelti anche fra i **non soci**, salvo specifici obblighi previsti dalle leggi settoriali o dai singoli statuti.

Per le a.d.v. la Regione Emilia-Romagna consente che le "i componenti di organi di controllo (revisori) e di organi arbitrali (probiviri) vengano nominati dalla base associative tra persone **non aderenti** all'organizzazione, a garanzia di professionalità e imparzialità" (v. Delibera G.R. 7/10/96 n. 2436). Allo stesso modo nessun limite è previsto dalla **Regione Sardegna**, per cui le a.d.v. possono scegliere i componenti del Collegio Sindacale tra persone estranee all'associazione, sempre al fine di garantire la professionalità e l'imparzialità degli stessi nei confronti dell'associazione.

Attualmente nessuna norma, né generale né speciale, obbliga a scegliere i sindaci tra i professionisti contabili. Ricordiamo però che l'art. 25, 5<sup>^</sup> comma, del D.LGS. 460/97 ha previsto l'obbligo per le ONLUS (comprese le a.d.v. che sono ONLUS di diritto) di allegare al bilancio "una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili", nel caso i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di Euro 1.032.913,80= (limite soggetto ad aggiornamento in base agli indici ISTAT). L'obbligo decorre già dal secondo anno, come precisato dal fisco. Va anche ricordato che nessuna norma ha ancora definito il **contenuto** di tale relazione di controllo, per cui, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia per le ONLUS, occorre fare riferimento, per quanto possibile, alla prassi invalsa nelle società commerciali.

(f. CSV Verona)